

## ***Statuto associativo di Libera Uscita***

### **Articolo 1 – Denominazione, natura, sede**

1. È costituita l'Associazione nazionale di volontariato denominata "Libera Uscita" che si riconosce in quanto previsto dalla L. 266/1991 la quale "riconosce il valore Sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo".
2. "Libera Uscita" è un'Associazione non riconosciuta ex artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.
3. L'Associazione ha natura laica e apartitica; intende svolgere la propria attività con l'apporto del volontariato prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. L'Associazione ha sede in Modena, via Chiesa Collegara n. 45; il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta alcuna modifica statutaria; esso può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea delle Socie e dei Soci; l'Associazione può aprire sedi secondarie e/o operative in Italia, su tutto il territorio nazionale.

### **Articolo 2 – Scopo**

1. Nel pieno rispetto della libertà, dignità e personalità di ogni individuo, l'Associazione si propone la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona, il sostegno ai processi di liberazione dell'essere umano da ogni forma di costrizione fisica, morale o economica, con particolare riferimento all'autodeterminazione nelle scelte di fine vita e alla conseguente legalizzazione del testamento biologico e dell'eutanasia attiva volontaria.
2. L'Associazione promuove, a tali fini, dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, studi e ricerche, anche in collaborazione con le Istituzioni, altri enti e associazioni, nonché ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle proprie finalità di promozione sociale.

### **Articolo 3 – Organi nazionali**

1. Sono organi nazionali dell'Associazione: l'Assemblea delle Socie e dei Soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
2. Gli organi sono nominati per un periodo di due anni e possono essere riconfermati.
3. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

### **Articolo 4 – Socie e Soci**

1. Possono entrare a fare parte dell'Associazione tutte e tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari e versano le quote associative annuali.

2. Alle Socie e ai Soci è consentito versare, in unica soluzione, la quota associativa per un biennio, triennio o quinquennio, ottenendo una proporzionale riduzione rispetto all'importo dovuto per la quota associativa annuale.
3. Le Socie e i Soci che contribuiscono alla vita dell'Associazione con versamenti supplementari, rispetto alla quota sociale dovuta, divengono "Socie sostenitrici" e "Soci sostenitori".
4. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare n. 2 Socie o Soci onorari(e) all'anno; si definiscono Socie o Soci onorari(e) persone notoriamente conosciute che, per le loro qualità, recano prestigio all'Associazione.
5. Indipendentemente dalla categoria delle Socie e dei Soci: ordinari(e), sostenitrici/ori, onorari(e), tutte le Socie e i Soci hanno gli stessi diritti e doveri.
6. La qualità di Socia e di Socio, così come quella di volontaria e di volontario, è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione; a tali soggetti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

#### Articolo 5 – Assemblea delle Socie e dei Soci

1. L'Assemblea è costituita dalle Socie e dai Soci in regola con le quote di iscrizione, ed è convocata annualmente dal Presidente dell'Associazione, attraverso qualsiasi modalità atta a garantire la pubblicità della convocazione, quindi anche in forma telematica, via SMS, via posta ordinaria, stampa locale, sito internet, Social network.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora della riunione ed eventualmente la data, l'ora della seconda convocazione.
3. Il luogo in cui si riunisce l'Assemblea viene determinato in base alla distribuzione geografica della maggior parte delle iscritte e degli iscritti, al momento in cui l'Assemblea viene convocata.
4. L'Assemblea in forma ordinaria delibera:
  - la nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere e degli altri componenti il Comitato Direttivo;
  - Approva il bilancio consuntivo annuale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale;
  - Delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto con l'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo delle Socie e dei Soci ne faccia domanda al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
6. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà tra Socie e Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i. Ogni Socia e ogni Socio possono ricevere non più di una delega, rilasciata per iscritto o per posta elettronica, da altre Socie o Soci impossibilitate/i a partecipare. Non è ammesso delegare persone estranee all'Associazione.
7. L'Assemblea di norma vota per alzata di mano, salvo che la votazione segreta sia decisa dal Presidente o venga richiesta da almeno un quarto dell'Assemblea.
8. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi.

9. L'Assemblea in forma straordinaria viene convocata per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione; per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 delle/degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle/degli aventi diritto.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

#### **Articolo 6 - Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 2 e un massimo di 8 Socie o Soci, oltre al Presidente, al Vice Presidente e al Tesoriere, i quali ne fanno parte di diritto in quanto già nominati dall'Assemblea delle Socie e dei Soci.
2. Il Comitato Direttivo è responsabile della gestione operativa dell'Associazione e ad esso sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza di altri organi.
3. In particolare il Comitato Direttivo nomina al proprio interno, su proposta del Presidente, il Segretario; approva i programmi di attività dell'Associazione, determina l'importo della quota associativa e prende le necessarie decisioni in ordine alla gestione del sito internet dell'Associazione.
4. Il Comitato Direttivo delibera sull'ammissione di nuove Socie e Nuovi Soci, sulla costituzione di commissioni o gruppi di studio o di lavoro, sull'affidamento di consulenze ad esperti in materia.
5. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice-Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con preavviso di almeno dieci giorni.
6. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice delle e dei presenti.
7. Il Comitato Direttivo può essere convocato, riunirsi validamente e deliberare anche attraverso appositi supporti multimediali.
8. Il Comitato Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, il Comitato Scientifico dell'Associazione, determinandone i compiti.

#### **Articolo 7 - Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e può delegare l'esercizio di talune funzioni ad altre Socie e altri Soci.
2. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea delle Socie e dei Soci e del Comitato Direttivo.

#### **Articolo 8 - Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente assume il ruolo di Presidente e conseguentemente la rappresentanza legale dell'Associazione qualora il Presidente sia impossibilitato causa gravi impedimenti.
2. Il Presidente può, con delega scritta, trasferire talune sue funzioni, o parte dei esse, al Vice-Presidente, per un periodo determinato o per questioni specifiche.

### **Articolo 9 – Segretario**

1. Il Segretario organizza, su indicazione del Presidente, i lavori del Comitato Direttivo e sorveglia sulla efficacia e tempestività delle sue determinazioni. In caso di inerzia del Comitato Direttivo, il Segretario può fare richiesta al Presidente affinché adotti senza indugio i provvedimenti urgenti e non rinviabili.
2. Il Segretario cura, di concerto con il Presidente, i contatti con le Socie e i Soci a livello nazionale, la loro re-iscrizione e le informazioni ad esse/i rivolte circa le attività dell'Associazione.
3. Il Segretario cura, di concerto con il Presidente, i contatti e i rapporti nazionali e internazionali dell'Associazione.
4. Il Segretario esercita le attribuzioni e i compiti che gli vengono delegati o affidati dal Presidente e/o dal Comitato Direttivo.

### **Articolo 10 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. A tale scopo ha accesso al c.c. bancario intestato all'Associazione, incassa le quote associative e le erogazioni liberali, tiene i rapporti con i fornitori in genere, svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il Tesoriere predispone il bilancio annuale da presentare al Comitato Direttivo che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea delle Socie e dei Soci.

### **Articolo 11 – Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Presidente e del Comitato Direttivo che possono richiederne il parere ogni qual volta lo ritengano opportuno.
2. Chi, pur non essendo iscritto all'Associazione, fa parte del Comitato Scientifico, può partecipare all'Assemblea delle Socie e dei Soci, senza diritto di voto.

### **Articolo 12 – Articolazione territoriale operativa**

1. L'Associazione promuove le proprie attività a livello territoriale.
2. Le Socie e i Soci hanno facoltà di istituire Sezioni Locali operative e di nominare un Coordinatore di Zona che dovrà coordinarsi e relazionare sempre con il Presidente; non è consentito aderire a più di una Sezione Locale.
3. Là dove non siano presenti Sezioni Locali già costituite, il Presidente può nominare Referenti Territoriali nei comuni, province e regioni, i quali rappresentano l'Associazione nell'ambito di loro competenza, curano il proselitismo, tengono i contatti e adottano le iniziative che ritengono necessarie per lo sviluppo dell'Associazione.
4. L'Associazione non risponde delle obbligazioni eventualmente assunte dai Coordinatori di Zona e dai Referenti Territoriali, se non espressamente autorizzate per iscritto.

### **Articolo 13 – Fondo comune**

1. Per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione si avvale del fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali, contributi, donazioni, lasciti testamentari, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, da rimborsi derivanti da convenzioni, da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali, quali ad esempio compensi derivanti da studi effettuati e/o dalle pubblicazioni prodotte.
2. In caso di cessazione dell'attività, e scioglimento dell'Associazione, il fondo comune è devoluto a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli della Associazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria delle Socie e dei Soci che, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, deve decidere con il voto favorevole di almeno i 3/4 di tutti i Soci.

### **Articolo 14 – Durata dell'Associazione**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi specifiche di riferimento.